

Pubblicato il 20/09/2019

N. 00375/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01040/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Silella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determina del Direttore della Ripartizione del Personale del Comune di Bari, del 19.04.19 n. 04741, pubblicata in G.U. il 18 giugno 2019, con cui è stato indetto il “concorso pubblico per titoli e esami, per il conferimento di complessivi n. 20 posto di Funzionario Specialista Amministrativo - categoria D - vacanti e

disponibili, di cui 10 posti riservati al personale interno del Comune di Bari” limitatamente all’art. 7 dell’allegato Bando di concorso, nella parte in cui è previsto che *“i dipendenti del Comune di Bari che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove d’esame ai sensi del citato art. 12”* della D.A.I. del Comune di Bari e, comunque, in tutte le parti in cui risulti prevista l’esenzione dalla prova preselettiva dei dipendenti interni che partecipino come riservatari;

nonché

della Deliberazione Giunta Comunale n. 373 del 30.05.17, portante la “Disciplina degli accessi agli impieghi del Comune di Bari”, limitatamente all'art. 12, comma 1, nella parte in cui è previsto che *“I dipendenti del Comune di Bari che partecipano in qualità di riservatari sono esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove d'esame”*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente *fumus boni iuris*;

Considerato che il ricorso in esame mira - in estrema sintesi - alla contestazione delle scelte discrezionali del Comune di Bari in materia di politiche assunzionali del proprio personale;

Considerato, in particolare, che l'esonero del personale interno del Comune di Bari dalla prova preselettiva costituisce di per sé scelta organizzativa non manifestamente irragionevole, in relazione all'intuitiva riconducibilità a profili esperienziali;

Considerato, inoltre, che si sarebbe potuto alternativamente procedere con concorsi interni riservati esclusivamente al personale già in servizio, in tal modo diminuendo in radice e "a monte" le *chances* selettive di tutti i partecipanti alla procedura, che, viceversa, appaiono essere state incrementate dall'attuale scelta organizzativa del Comune di Bari, anche al netto della relativa agevolazione costituita dal contestato esonero dalla prova preselettiva sopra ricordato;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirée Zonno, Consigliere

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO